



Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO AREE PARCHEGGIO E VIABILITA' INTERNA AL CAMPUS

UNIVERSITARIO DI CHIETI CON ACCESSO ESISTENTE IN VIA DEI VESTINI CHIETI

CUP D72B24003480001 - CIG B817E08712

stipulato mediante scrittura privata a firme non autenticate e redatto in modalità elettronica

TRA

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei

Vestini n.31, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698 in persona del **Direttore**

Generale Dott. Paolo Esposito, nato a [REDACTED], in forza del D.R. di nomina Rep.

n. 233/2024 prot. n.9717 del 07.02.2024 e autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 16 del

D.lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell'Università, di seguito **<Amministrazione>**,

E

la **Ditta ZAPPA BENEDETTO S.r.l.** con sede in Sulmona (AQ), CAP 67039, Strada Statale

n.17 km 95,5, Cod. Fisc./Part. IVA 01001310661 in persona del **Legale rappresentante Sig.**

Gianluca Zappa nato il [REDACTED] a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] - tel.

0864/253054, e-mail info@zappabenedettosrl.it, PEC zappabenedettosrl@pec.it, di seguito

<Appaltatore>

PREMESSO che

- con Decreto Direttoriale Rep. 316/2025 Prot. 40757 del 30.05.2025 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Adeguamento aree parcheggio e viabilità interna al campus universitario di Chieti con accesso esistente in via dei Vestini";

- con Decreto a contrarre Rep. n. 470/2025 prot. 67433 del 01.09.2025 è stato disposto l'avvio di una procedura negoziata senza bando, con consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei



lavori di "Adeguamento aree parcheggio e viabilità interna al campus universitario di Chieti con accesso esistente in via dei Vestini", con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

- con Decreto Direttoriale Rep. 587/2025 prot. 84265 del 23.10.2025 sono stati affidati i lavori di "Adeguamento aree parcheggio e viabilità interna al campus universitario di Chieti con accesso esistente in via dei Vestini" alla Ditta ZAPPA BENEDETTO S.r.l. con sede in Sulmona (AQ), Strada Statale n.17 km 95,5, per un importo contrattuale di € 211.843,12, di cui € 7.959,80 oltre IVA per oneri della sicurezza oltre IVA;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente dal Responsabile unico del progetto, come da verbale prot. 83007 del 20.10.2025 agli atti;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: -

Codice identificativo gara (CIG): B817E08712

- Codice Unico di Progetto (CUP): D72B24003480001.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in € 211.843,12 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di



legge.

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere.

3. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

4. Il ribasso contrattuale sarà applicato all'Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 7, dell'allegato I.7 del codice di contratti pubblici, sono di seguito elencate le categorie di lavoro ritenute omogenee:

Categoria omogenea	Importi in euro		
	Lavori	Sicurezza	Totale
LAVORI A MISURA			
OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	148.967,28 €	5.816,23 €	154.783,51 €
OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONCI, E TELEVISIVI	54.916,04 €	2.143,57 €	57.059,61 €
Sommano a Misura	203.883,32 €	7.959,80 €	211.843,12 €
Totale APPALTO	203.883,32 €	7.959,80 €	211.843,12 €

Art. 5 - Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio digitale l'indirizzo PEC: zappabenedettosri@pec.it.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali



1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari a l'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4. Le penali di cui al comma 3 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Art. 7 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Nel rispetto dell'articolo 32, comma 9, dell'allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ed entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall'



Appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

- per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

Art. 8 - Sospensione dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della



stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L' Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 10 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17,



commi 8 e 9 del codice dei contratti pubblici.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
3. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.
4. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di gara.
5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto



appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in conformità all'art. 60 e all'allegato II. bis del codice dei contratti pubblici.

2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee



e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4. L'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Art. 12 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai documenti di gara iniziali;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non



prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

4. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione secondo quanto previsto nelle clausole di opzione di cui ai documenti di gara e al capitolato speciale d'appalto.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 14- Modalità di soluzione delle controversie

1. In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14. Le contestazioni in



corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.

Art. 15- Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:



a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai

sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici;

b) con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui

all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2

del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120,

comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere

a) e b);

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'Appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici;

b-bis) al momento dell'aggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del codice dei contratti pubblici, che avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle



prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all' Appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all' Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell' Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato



dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del codice dei contratti pubblici.

10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.

11. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

Art. 16 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni



alle proprietà, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 17 - Obblighi Appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Appaltatore:

a) ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;

b) aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;

c) dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a) l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b) ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. L.vo n.81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013 è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data 10.06.2025 numero INPS_46232409.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1

Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MITE n. 256 del 23 giugno 2022, l'Appaltatore è obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:



- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

- L'Appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

Art. 18. - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'Appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici. Fermo restando l'eventuale indicazione dell'operatore economico nella propria offerta di una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della



stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

7. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

8. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

9. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o



di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

10. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del codice e così come stabilito nei documenti di gara non sono previste lavorazioni oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario.

11. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

13. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei



motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice dei contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60 comma 2.

15. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara sono indicate lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e degli altri articoli del Codice dei contratti pubblici in tema di subappalto.

16. L'Appaltatore dichiara di subappaltare le seguenti lavorazioni:

- in relazione alla *categoria prevalente* OG 3: lavori di giardinieri, lavori in acciaio, opere in cemento armato, pavimentazioni stradali, posa di investimenti, realizzazione di casseforme, scavi e demolizioni, segnaletica e tutte le lavorazioni in genere rientranti nella categoria prevalente OG3 corrispondenti ad una percentuale dei lavori della predetta categoria prevalente pari al 48,99%;

- in relazione alla *categoria scorporabile* OS 30: realizzazione di impianti e tutte le lavorazioni in genere rientranti nella categoria scorporabile OS30 corrispondenti ad una



percentuale dei lavori della predetta categoria scorporabile pari al 100%.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto

18. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 19. - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Essendo l'importo dei lavori inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva nella misura pari al 5% per cento dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria ~~XXXXXX~~ rilasciata in data ~~15/05/2017~~ dalla Società ~~SEVEN INSURANCE SPA~~ Agenzia ~~SEVEN INSURANCE~~ con sede ~~Via dei Mestieri, 10 - 66021 L'Aquila (AQ)~~ per un importo pari ad ~~€ 10.000.000~~.

2. La costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 del codice dei contratti, non prevede gli aumenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.



3. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e art. 117 comma 8 del codice dei contratti.

4. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

5. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

6. L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 5, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza RC ~~_____~~ rilasciata dalla Società ~~REVO INSURANCE S.p.A.~~, Agenzia ~~_____~~ ~~INSURANCE~~ con sede ~~Roseto degli Abruzzi~~ per un massimale per sinistro di € ~~_____~~.

Art. 20. - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- imposta di bollo.

2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente

allegati i seguenti documenti: ~~_____~~

- a) gli elaborati grafici, progettuali e le relazioni, ~~_____~~
- b) il computo metrico ~~_____~~
- c) il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;
- d) il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. ~~100~~ e secondo i contenuti ~~_____~~ minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;





-ZAPPA Gianluca [REDACTED] - [REDACTED]

-ZAPPA Patrizia [REDACTED] - [REDACTED]

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all' Appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 23. - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all' Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 24. - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

2. L' Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficaci del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli artt. da 121 a 124 dell'allegato 1 del D.Lgs. 104/2010.



Art. 25. - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 26. - Patto di integrità e clausola "pantouflage"

1. L'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accettandolo in ogni sua parte.

2. L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Art. 27 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

1. L' Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Amministrazione Amministrazione, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo Internet:

https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=8624, e si

impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto



Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62.

Art. 28 - Clausola di riservatezza – privacy

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non possono in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall'Amministrazione e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

3. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail: rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

Art. 29 - Controversie

1. L'Amministrazione e l'Appaltatore si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell'applicazione e nell'interpretazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilità di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono l'esclusivo ricorso all'autorità giudiziaria:



2. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di legge.

3. È in ogni caso escluso il ricorso al procedimento arbitrale.

4. In pendenza di giudizio l'Aggiudicatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in tutto o in parte l'incarico.

Il presente contratto occupa per intero 25 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto. =====

L'Appaltatore

L'Amministrazione

Ditta ZAPPA BENEDETTO s.r.l.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti Pescara

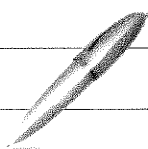
Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

Sig. Gianluca ZAPPA

Dott. Paolo ESPOSITO

GIANLUCA ZAPPA
16.01.2026
09:27:14 UTC



Firmato digitalmente da:
Esposito Paolo

Firmato il 20/01/2026 15:46

Seriale Certificato: 5257527

Valido dal 18/12/2025 al 18/12/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA